



**REPUBBLICA ITALIANA**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA PUGLIA  
LECCE**

**PRIMA SEZIONE**

**Registro Ordinanze: 669/2008**

**Registro Generale: 1177/2008**

nelle persone dei Signori:

**ETTORE MANCA  
CARLO DIBELLO  
MASSIMO SANTINI**

**Presidente, relatore  
Referendario  
Referendario**

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **30 Luglio 2008**

Visto il ricorso 1177/2008 proposto da:

.....

rappresentato e difeso da:

*GABALLO PAOLO*

con domicilio eletto in LECCE

*VIA F.SCO RUBICHI 23*

*presso*

*SEGRETERIA TAR*

**contro**

*COMUNE DI NARDO'*

rappresentato e difeso da:

*QUARANTA FERNANDA*

*con domicilio eletto in LECCE*

*VIA ZANARDELLI 7*

*presso VANTAGGIATO ANGELO*

*e nei confronti di*

....., *n.c.*;

*e nei confronti di*

....., *n.c.*;

*e nei confronti di*

....., *n.c.*;

*e nei confronti di*

....., *n.c.*;

*e nei confronti di*

....., *n.c.*;

*e nei confronti di*

....., *n.c.*;

*e nei confronti di*

....., *n.c.*;

*e nei confronti di*

VAGLIO ANTONIO, *n.c.*;

*e nei confronti di*

....., *n.c.*;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto n. 20/2008 prot. n. 26596 del 16.7.2008, notificato in data 17.7.2008, con cui il Sindaco del Comune di Nardò ha revocato tutte le nomine assessorili conferite con il decreto sindacale n. 1/2007 del 06.7.2007, in particolare quella dell'odierno ricorrente; del decreto n. 21/2008 prot. n. 27053 del 20.7.2008, con cui il Sindaco del Comune di Nardò ha nominato la nuova Giunta Comunale ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 267/2000, confermando tutti gli assessori già nominati con il decreto sindacale n. 1/2007 del 06.7.2007, ad eccezione dell'odierno ricorrente; di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*COMUNE DI NARDO'*

Udito il relatore Primo Ref. ETTORE MANCA e uditi altresì per le parti l'Avv. Gaballo e l'Avv. Quaranta;

Premesso che il ricorrente, già assessore del Comune intimato, impugna i provvedimenti con i quali il sindaco dapprima revocava la sua nomina -e quella degli

*altri assessori-* e poi nominava la nuova Giunta, confermando tutti i precedenti assessori ad eccezione del ricorrente medesimo.

Rilevato che:

- non sembrano rispettati i principi posti in tema di partecipazione al procedimento amministrativo;
- la motivazione addotta è generica e non dà adeguatamente conto dei motivi per i quali il Sindaco, come già scritto, si determinava in un primo tempo a revocare tutti gli assessori e poi, pochissimi giorni dopo, a comporre una Giunta quasi identica alla precedente, salvo che per la persona dell'odierno ricorrente.

Considerato che anche le vicende politiche delle quali la difesa del Comune ha dato atto in questo giudizio non hanno in effetti trovato alcuno *spazio*, indipendentemente dalla loro *potenziale* rilevanza, negli atti impugnati.

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

### **P.Q.M.**

Accoglie (Ricorso numero 1177/2008) la suindicata domanda cautelare e, per conseguenza, sospende l'efficacia della revoca impugnata.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE , li 30 Luglio 2008

Ettore MANCA – Presidente, estensore

Pubblicata mediante deposito  
in Segreteria il 30 luglio 2008